

Statuto Associativo

LugAnegA

11 luglio 2003

Art. 1 - Denominazione, sede e statuto

1. È costituita l'Associazione Culturale denominata LugAnegA di seguito indicata come Associazione.
2. L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della DGR del Veneto numero 2652 del 10/10/2001, del Decreto Legislativo numero 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione ha i seguenti scopi:
 - valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema operativo GNU/Linux, del software libero e della sua cultura in generale;
 - favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico;
 - organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione in relazione con lo scopo sociale;
 - promuovere e favorire le iniziative di divulgazione del software libero;
 - allacciare relazioni con altre associazioni con simili finalità che operano e/o hanno interesse nell'ambito del software libero e dei sistemi operativi liberi.
2. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione ed accettando i contenuti dello Statuto, nonché le persone fisiche o giuridiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. In questo caso, il delegato non deve risultare socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 5 - Ammissione, esclusione e recesso dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'Associazione.
2. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo e includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
3. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso o per mancato versamento della quota entro i termini stabiliti dall'Assemblea.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o per altri gravi motivi.
5. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
6. Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di soci saranno decise dall'assemblea ordinaria, eventualmente anche in apposita seduta.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali.
2. I soli soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
3. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti dall'Assemblea stessa.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni approvati.
5. È facoltà dell'assemblea dei soci, in seduta ordinaria, deliberare una quota di associazione ridotta per i soci minorenni.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

1. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:
 - quote associative versate annualmente dai soci;
 - contributi versati da privati;
 - donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
 - dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche sociali oppure tutti gli incarichi sono a titolo onorifico o gratuito: gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. È di competenza dell'assemblea ordinaria:
 - la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
 - l'approvazione del conto consuntivo;
 - la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo;
 - l'approvazione della misura delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo e dei termini di versamento delle stesse;
 - la discussione e l'approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;

- la decisione in merito ad eventuali controversie sull'ammissione o sull'esclusione di soci, o su qualsiasi altra controversia riguardante i soci e la vita sociale, portata all'attenzione dell'assemblea stessa;
 - la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3. È di competenza dell'assemblea straordinaria:
- modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - lo scioglimento dell'Associazione;
4. L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio preventivo, del programma di attività sociale per l'anno in corso e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
5. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per posta elettronica, come specificati nel regolamento interno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 - Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è valida:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno dei soci iscritti al libro soci;
 - in seconda convocazione, che può aver luogo almeno 1 ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati;
 - l'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.
2. le deliberazioni delle Assemblee sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario per la redazione del verbale della riunione e, se lo ritiene opportuno, di due scrutatori.

3. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
4. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal segretario.
5. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri come stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva.
2. Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
3. Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario.
5. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
6. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
7. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
8. Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
9. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, nel caso di assenza anche del Vicepresidente.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno tre Consiglieri.
2. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nel regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o attraverso qualsiasi mezzo tecnologico almeno due giorni prima.
3. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - la gestione dell'Associazione;
 - reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
 - deliberare sull'ammissione dei soci;
 - convocare le Assemblee;
 - determinare il valore delle quote associative;
 - predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale;
 - predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento, per portarli in approvazione all'assemblea;
 - deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 15 - Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso.
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque altro abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione.

4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo.

Art. 16 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

1. L'Esercizio Sociale ha durata annuale, e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
 - il bilancio preventivo almeno entro la fine del mese a di apertura dell'esercizio sociale;
 - il conto consuntivo almeno entro la fine del quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Libri sociali e registri contabili

1. I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:
 - il libro dei soci;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro giornale della contabilità sociale;
 - il libro degli inventari.
2. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.

Art. 18 - Revisione dello Statuto e scioglimento

1. Per la revisione o modifica del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

2. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre Leggi vigenti in materia.